

R.G. 4634/2018 V.G.

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

omologato 9/6/2018
REPERTORIO 12278/2018

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/11/2018;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 26/9/2018 da "La Casa del Sorriso ONLUS", con sede in Monreale (PA), Via Baronio Manfredi n. 27, iscritta nel Registro delle imprese di Palermo con codice fiscale e numero di iscrizione 97010060826, numero REA PA-261205, P.I. 04684330824, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Padre Francesco Paolo Biondolillo, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Marino;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., depositato il 2/10/2018;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 9.387.044,54, prevede la suddivisione dei creditori nelle seguenti undici classi, distinte secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, alle quali è riservato il trattamento di seguito rispettivamente indicato:

- CLASSE A: dipendenti – percentuale offerta: 80% del credito per retribuzioni e 100% del credito per indennità;
- CLASSE B: collaboratori a progetto – percentuale offerta: 54%;
- CLASSE C: professionisti – percentuale offerta: 53,5%;
- CLASSE D: professionisti legati da un rapporto di assistenza continuativa poliennale – percentuale offerta: 53,5%;
- CLASSE E: Agenzia delle Entrate – percentuale offerta: integrale pagamento di IVA e ritenute operate e non versate, stralcio integrale di interessi e sanzioni;
- CLASSE F: INPS – percentuale offerta: 53,5% dei contributi, falcidia integrale di sanzioni e interessi;
- CLASSE G: INAIL – percentuale offerta: 53% dell'importo dovuto a titolo di premi assicurativi;
- CLASSE H: anticipazioni eseguite dai dipendenti per esigenze di cassa – percentuale offerta: 50%;



- CLASSE I: creditori chirografari – percentuale offerta: 50%;
- CLASSE L: creditori chirografari da contestare – percentuale offerta: 50%;
- CLASSE M: Ordine Frati Minori Cappuccini della Provincia di Palermo – percentuale offerta: 0% (stralcio integrale);

considerato che la proposta è stata approvata dal 75,23% del ceto creditorio e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

letta l'ulteriore relazione depositata in data 3/12/2018, con la quale il Dott. Ciaccio, per un verso, ha rappresentato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non è pervenuta alcuna contestazione, e, per altro verso, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, Dott. Roberto Ciaccio, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da "La Casa del Sorriso ONLUS";

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Roberto Ciaccio, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista Dott. Roberto Ciaccio.

Palermo, 6/12/2018

Il Giudice delegato

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.

